



**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA,
IN ACCORDO QUADRO, DI MICROINFUSORI, SISTEMI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO REAL
TIME DELLA GLICEMIA E CORRELATO MATERIALE DI CONSUMO IN FABBISOGNO ALLA REGIONE
DEL VENETO E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

CHIARIMENTI dal n. 93 al n. 108.

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, sentito anche il Gruppo Tecnico appositamente nominato per la stesura delle specifiche tecniche di gara.

Quesito n. 93

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA 3 alla lettera j), si chiede di confermare che se la Ditta offre uno sconto pari al 15%, nella cella del modulo di offerta economica "j84" deve essere inserito il valore 15%, ovvero sia l'esatta percentuale di sconto che si intende applicare al listino.

Risposta quesito n. 93

In caso di sconto offerto pari al minimo fissato del 15%, si chiede di indicare nella cella "15%".

In caso di sconto offerto superiore al minimo fissato del 15%, si chiede di indicare nella cella l'esatta % offerta (ad esempio, se offerto sconto pari al 20%, si chiede di indicare "20%").

Quesito n. 94

Relativamente a quanto previsto dal Disciplinare di gara in termini di offerta economica, e, più precisamente, in merito alla possibilità, per i concorrenti del Lotto 6, di poter proporre, in deroga a quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti (art. 70, comma 4 lett. f) D. Lgs. 36/2023), un'offerta superiore alla base d'asta, siamo a domandare di attribuire alle eventuali offerte superiori alla base d'asta un punteggio economico pari a 0 (zero) per le ragioni di seguito argomentate. In base alla previsione secondo cui se almeno una Ditta presenta un'offerta superiore alla base d'asta (di seguito anche BdA) si applica un algoritmo differente rispetto al caso in cui tutte le offerte si posizionano sotto BdA, da una simulazione condotta emerge che non solo l'offerta sopra base d'asta non viene penalizzata, ma l'algoritmo attribuisce a quest'ultima un punteggio economico migliorativo rispetto a quello che avrebbe ottenuto offrendo un prezzo leggermente sotto BdA. Arduo per la scrivente cogliere le ragioni per cui la Stazione Appaltante sceglie, in prima istanza, di condizionare l'ammissibilità di un'offerta superiore alla base d'asta ad una sua propria e discrezionale valutazione di congruità ex post difficilmente contestabile, e, in seconda istanza, di favorire la Ditta che presenta l'offerta che supera la BdA, a danno della spesa pubblica ed in assoluto contrasto con l'obiettivo ispiratore degli acquisti pubblici che mira a costruire una competizione trasparente, sana e vantaggiosa in primis per l'Amministrazione ed i pazienti. A nostro avviso, contemplare un calcolo algoritmico che incentiva la Ditta a superare la BdA (perché così facendo - paradossalmente - guadagna più punteggio economico rispetto allo scenario in cui tutte le offerte si pongono al di sotto della BdA), significa inquinare il confronto competitivo. Potendo quindi affermare il dato oggettivo ed inconfutabile (perché dato matematico) che l'algoritmo previsto incoraggia la Ditta a superare la BdA, note le perplessità sopra condivise, siamo a domandare a Codesta Amministrazione di avvicinarsi a quanto previsto ex lege assegnando alle eventuali offerte superiori alla base d'asta un punteggio economico pari a 0 (zero).



Risposta quesito n. 94

Quanto alle motivazioni che hanno condotto la stazione appaltante alla previsione di una base d'asta superabile si vedano le risposte già fornite ai precedenti quesiti n. 17 e 41 d) pubblicati. La base d'asta superabile impedisce l'utilizzo, all'interno della formula per la determinazione del punteggio da attribuire all'offerta economica, del valore numerico di base d'asta medesima come denominatore e/o numeratore se non ottenendo, per il concorrente che offre un importo superiore, un punteggio negativo (-). Per garantire la par condicio dei concorrenti, come già previsto dal disciplinare, nel caso di superamento della base d'asta anche da parte di un solo concorrente al lotto, sarà applicata a tutti i concorrenti la formula data dal rapporto tra il miglior prezzo offerto e il prezzo offerto dal concorrente –iesimo moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Quesito n. 95

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA 3 alla lettera k) secondo cui FACOLTATIVO, non a pena di esclusione: SOLO PER LOTTO 6: PREZZO UNITARIO A CONSEGNA AL DOMICILIO DEL PAZIENTE (IVA esclusa) si chiede di confermare che l'assenza di tale elemento nel modulo di offerta economica non sia in alcun modo penalizzante per la Ditta, e che, nel caso in cui Codesta Amministrazione decida, in un secondo momento, di optare per la consegna domiciliare, in ossequio ai principi di parità di trattamento e trasparenza, verrà richiesto a quest'ultima il prezzo della consegna domiciliare originariamente non esplicitato.

Risposta quesito n. 95

Si conferma che l'omessa indicazione del prezzo unitario per la consegna a domicilio non avrà effetti sulla partecipazione alla presente procedura di gara, non essendo prescritto a pena di esclusione, né influenzando sull'aggiudicazione. Laddove si ravvisasse la necessità di procedere all'attivazione del servizio accessorio di consegna a domicilio la stazione appaltante si riserva di esercitare o meno il servizio accessorio previsto in gara ai prezzi eventualmente indicati in sede di offerta dal concorrente.

Quesito n. 96

Con riferimento al paragrafo 17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA 3, e, più specificamente, in merito alla previsione di cui alla lettera l) ove si legge che la Ditta partecipante dovrà presentare il Listino contenente tutto il materiale di consumo e gli accessori dedicati a Microinfusori, Sistemi per il monitoraggio continuo real time della glicemia già in uso presso i pazienti nel Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento, ma non già quotato nell'Allegato Modello di Offerta economica; tale listino dovrà essere mantenuto fisso per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di integrarlo con materiale di consumo o accessori commercializzati successivamente.

Si invita Codesta Amministrazione a rivedere quanto sopra richiesto alla luce delle osservazioni di seguito esternate. La lex di gara è per definizione l'insieme delle disposizioni che disciplinano sotto ogni aspetto la fornitura assegnata alla Ditta aggiudicataria che, ex ante, a fronte di una propria valutazione di opportunità e profittabilità, si determina riguardo alla possibilità di prendere parte ad una procedura di acquisto pubblica. La Ditta che intende partecipare ha quindi, già, piena contezza delle condizioni contrattuali che dovrà rispettare nel caso in cui risulti aggiudicataria del prodotto consapevolmente offerto. E' quindi pacifico che la Ditta che sottomette la propria offerta accetti integralmente la lex specialis di gara relativamente alla commessa del prodotto che offre e quindi accetta, ex multis, di distribuire il medesimo prodotto per tutta la durata del contratto (salvo eventuali aggiornamenti tecnologici o fine immissione in commercio), di



mantenerne fisso il prezzo e, in via generale, tutte le disposizioni afferenti fatturazione, consegna, reportistica et similia.

Il partecipante accetta quindi di rispettare quanto sancito dagli atti di gara relativamente al prodotto che sceglie di offrire, ma, si eccepisce, tale regime normativo non può esercitare la propria vigenza anche sui prodotti parte del listino aziendale che è per sua natura temporaneo e mutevole. Se ragionevole è la richiesta di presentare il listino aziendale in via subordinata alla partecipazione al lotto di gara, irragionevole è imporre ai concorrenti di mantenere quel medesimo listino fisso (sia in termini di prezzo sia in termini di dismissione prodotti) per tutta la durata della gara in cui quella certa Ditta ha scelto di offrire, si ipotizza, solamente uno di tutti i prodotti che risultano oggi presenti in quel listino. Dovendosi quindi considerare irragionevole, eccessiva e sproporzionata la richiesta di Codesta Amministrazione di mantenere fisso il listino (sia in termini di prezzo sia in termini di dismissione prodotti) per tutta la durata della gara, nel rispetto del principio della fiducia promosso dal nuovo Codice degli Appalti (art. 2 comma 1 D. Lgs. 36/2023), secondo cui "l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici", si chiede di rivedere il disciplinare di gara annullando la prescrizione che obbliga gli Operatori Economici a mantenere fisso il listino di fine 2023 per tutta la durata del contratto (quindi auspicabilmente fino a metà 2028) poiché è irragionevole pensare che il portafoglio di un'azienda che opera in questo mercato non sia suscettibile di modifiche in un arco temporale almeno quadriennale e poiché la legge di gara disciplina la fornitura del prodotto che si sceglie di offrire e non già di tutto il portafoglio aziendale.

Risposta quesito n. 96

La richiesta trova origine, come ben si comprende dal disciplinare di gara, dalla necessità di continuare a poter garantire la fornitura del materiale di consumo e degli accessori dei microinfusori e sistemi già in uso sui pazienti nelle more della loro graduale sostituzione con i microinfusori e i sistemi oggetto di gara e non di vincolare il singolo concorrente alla fornitura a prezzi fissi dell'intero portafoglio aziendale. La soddisfazione di tale esigenza deve essere assicurata unitamente al governo della relativa spesa, ottenibile esclusivamente mediante individuazione di prezzi fissi e non autonomamente modificabili dall'operatore economico nel corso dell'esecuzione del contratto, ferma in ogni caso l'applicabilità della normativa vigente in materia di revisione dei prezzi.

Quesito n. 97

Nella busta economica viene chiesto di allegare "Listino contenente tutto il materiale di consumo e gli accessori dedicati a Microinfusori, Sistemi per il monitoraggio continuo real time della glicemia già in uso presso i pazienti nel Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento, ma non già quotato nell'Allegato Modello di Offerta economica": qualora la scrivente non avesse del materiale di consumo non già quotato nella offerta economica allegata e poiché gli accessori dedicati vengono ceduti gratuitamente, quindi non inseriti in listino, si chiede conferma che si è esonerati dall'inserimento del documento Listino e di conseguenza anche dall'indicazione della percentuale di sconto da applicarsi al materiale extra listino.

Risposta quesito n. 97

Si sottolinea che la richiesta di indicazione della percentuale di sconto sui prodotti a listino non fa riferimento esclusivamente al materiale di consumo e agli accessori del microinfusore/sistema oggetto di offerta ma è volta a garantire la fornitura del materiale di consumo e degli accessori dei microinfusori e sistemi già in uso sui pazienti nelle more della loro graduale sostituzione con i microinfusori e i sistemi oggetto di gara. Pertanto, ove il concorrente abbia nel proprio listino materiale di consumo o accessori non relativi al



microinfusore/sistema offerto ma ad altri microinfusori/sistemi in uso sui pazienti è tenuto alla presentazione del relativo listino in sede di gara e alla indicazione della percentuale di sconto sullo stesso.

Se invece tutto il materiale di consumo e gli accessori, anche dei microinfusori/sistemi già in uso, è presente nell'offerta, il concorrente è esentato dalla presentazione del listino e dall'indicazione della relativa percentuale di sconto.

Quesito n. 98

Si chiede conferma che sulla piattaforma Sintel nel campo "offerta economica" debba essere inserito il prezzo complessivo QUADRIENNALE così come indicato nel disciplinare alla pagina 37 lettera i e alla pagina 38 nel primo paragrafo e così come previsto dal modello Offerta economica. Quanto sopra per chiedervi conferma che si tratta di un refuso riportato dal precedente disciplinare, il fatto che nuovamente sia stata indicata la parola "annuale" sempre alla pagina 38, laddove scrivete "il concorrente dovrà quindi indicare a Sistema: a) nell'apposito campo "Offerta economica, l'importo o canone complessivo annuale offerto per il lotto espresso in Euro, IVA esclusa, con n. due cifre decimali e con modalità solo in cifre"

Risposta quesito n. 98

Si conferma che trattasi di refuso. Si veda la risposta al quesito n. 91 pubblicata.

Quesito n. 99

Facciamo riferimento al modello offerta economica che è stato revisionato in questa seconda pubblicazione, per richiedere ulteriori delucidazione sulle quantità previste nel lotto 5 per poter formulare correttamente la quotazione.

- a) Chiediamo conferma che la quantità di 4166 è da intendersi come il numero delle terapie previste per 4 anni in totale, di conseguenza la media calcolata annua delle terapie risulta dal conteggio di 4166 diviso i 4 anni che porta al risultato di 1042.
- b) Di conseguenza, si chiede ulteriore conferma che il numero dei pazienti contemplati dalla presente procedura è di 1042 per tutto il quadriennio e che ad ognuno di essi verrà acquistato un microinfusore per i 4 anni di terapia.

Risposta quesito n. 99

- a) Si conferma.
- b) Come indicato nel quadro economico Allegato C.10, la previsione è di una variazione di anno in anno dei pazienti, la cui media annuale è stata quantificata in 1.042 pazienti all'anno, ai soli fini della presentazione dell'offerta economica e per permetterne la facile comparazione.

Al fine di comprendere come è stata effettuata la stima dei fabbisogni da parte della stazione appaltante e di quantificare i microinfusori che saranno presumibilmente acquistati nel corso della durata contrattuale, si prega di vedere l'allegato al disciplinare denominato "Quadro economico dell'appalto" dal quale si evince con chiarezza, per ciascun lotto, l'andamento dei relativi pazienti e delle relative terapie.



Quesito n. 100

- a) Si chiede di confermare che l'Allegato 11 - Informativa Privacy e l'Allegato 12 - Fac Simile Tracciato, non debbano essere restituiti firmati digitalmente all'Ente in fase di presentazione offerta. In caso contrario si domanda in quale busta è necessario allegarli.
- b) Con riferimento a quanto previsto a pag. 46 del Disciplinare "Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, secondo il modello allegato alla documentazione di gara. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione" si chiede di confermare che è facoltà della Ditta compilare e trasmettere l'Allegato 9 - "Modello di Giustificazioni Offerta economica" solo posteriormente ai termini di scadenza della gara e quindi solo in caso di eventuale aggiudicazione.
- c) Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare a pag. 38, ovvero: "Il concorrente dovrà quindi indicare a Sistema: [...] b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico indicare un importo pari a 0,00 (zero)"; c. nell'apposito campo "di cui costi del personale, indicare un importo pari a 0,00 (zero)"; d. nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali indicare un importo pari a 0,00 (zero)".

Anche con riferimento alla risposta al quesito n. 21 non completamente esaustiva, si domanda di confermare che l'Operatore Economico possa valorizzare (sia a sistema sia nel modello Allegato 9 - Giustificazioni Offerta) a sua discrezione le voci b) e c) in quanto costi sostenuti dall'O.E. diversi da 0.

Risposta quesito n. 100

- a) Si conferma che gli allegati Informativa privacy e Fac simile tracciato non devono essere restituiti.
- b) Si conferma.
- c) Sia i costi relativi alla sicurezza che i costi del personale non devono obbligatoriamente essere esplicitati dal singolo concorrente all'interno della propria offerta economica, sia analitica che in Sintel, considerata la natura della commessa da aggiudicare trattandosi di fornitura senza posa in opera. Gli stessi potranno tuttavia essere oggetto di richiesta espressa da parte della stazione appaltante nel corso dell'eventuale sub-procedimento di anomalia e in tal caso dovranno essere obbligatoriamente forniti entro il termine perentorio a tal fine concesso unitamente alle restanti informazioni richieste.

Quesito n. 101

Ai fini della produzione di cauzione provvisoria così come richiesto nel disciplinare, alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs 36/2023 e da chiarimento formulato da altra azienda, quesito n.15, si chiede conferma che per una PMI siano da ritenersi cumulative le percentuali del 50%, del 10% se prodotta digitalmente e di eventuali altre percentuali date dal possesso delle certificazioni previste dal codice.

Risposta quesito n. 101

Si conferma.

Quesito n. 102

In relazione alla possibilità di superamento della base d'asta si richiedono chiarimenti maggiori sui parametri di valutazione delle offerte in caso di superamento della soglia di sbarramento nella valutazione delle stesse (tabella lotto 6 pag.5).

Risposta quesito n. 102

Quesito non comprensibile che confonde base d'asta e soglia di sbarramento qualitativo, rinviando peraltro ad una tabella presente a pag. 5 che disciplina la modalità di esecuzione dell'accordo quadro.

**Quesito n. 103**

In riferimento al lotto 6, si chiede di precisare se è previsto un numero massimo di operatori economici che rientreranno in graduatoria una volta superata la soglia di sbarramento.

Risposta quesito n. 103

Non è previsto un n° massimo di aggiudicatari.

Quesito n. 104

in relazione alle percentuali minime garantite dell'allegato C Disciplinare Microinfusori, lotto 6, la scrivente ritiene che la percentuale minima garantita debba essere rivalutata in quanto non garantirebbe il principio della libertà prescrittiva ed una equa concorrenza anche a riguardo degli obiettivi di economicità. Ed infatti, prevedere una percentuale così alta al primo aggiudicatario comporterebbe il venir meno del principio di economicità e, pertanto, si giungerebbe al superamento della base d'asta. Nello specifico, con un tale sistema di punteggio, l'operatore economico che proporrà l'offerta economica più vantaggiosa, non sarà necessariamente il primo aggiudicatario o, quantomeno, non consentirà alla Stazione Appaltante, di giungere all'obiettivo di economicità e di contenimento di costi. Ancora, un siffatto criterio, determinerebbe anche una limitata libertà prescrittiva del medico, in quanto si vedrebbe preclusa la libertà del paziente di accedere alla terapia più idonea. Si precisa anche che la percentuale minima garantita per il lotto 6 non è congrua rispetto alle percentuali minime indicate per gli altri lotti.

Risposta quesito n. 104

Si confermano gli atti di gara. Si ribadisce che le percentuali sono state definite per tutti i lotti analizzando la tipologia di pazienti destinatari ed il mercato di riferimento, essendo imprescindibile temperare il principio di libertà prescrittiva con gli obiettivi di economicità e compatibilità con le fonti di finanziamento regionale.

Quesito n. 105

Capitolato tecnico – articolo 3 "Specifiche tecniche minime comuni a tutti i lotti", pag. 3:

In relazione al terzo capoverso, si chiede di confermare che la copia conforme all'originale possa essere dichiarata tramite autocertificazione del legale rappresentante.

Risposta quesito n. 105

Si conferma che la conformità all'originale della copia del certificato inserito in offerta tecnica può essere attestata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.p.r. 445/2000.

Quesito n. 106

Allegato "Modello di Offerta economica":

Si chiede di specificare se quale "% di sconto offerta su listino presentato" possa essere inserita una percentuale di sconto che corrisponda alla media delle % di sconto applicate sui singoli prodotti.

Si chiede inoltre di precisare se, sul listino di cui al punto l) pag. 37 del disciplinare di gara, la % di sconto da applicare possa essere sempre la media delle % di sconto applicate sui prodotti inseriti nel Modello di Offerta economica.

Risposta quesito n. 106

Deve essere indicata una unica % di sconto sul listino che verrà applicata a tutti i prodotti del listino presentato in busta economica, pertanto, non c'è la necessità di indicare nel modello di offerta economica una media, in quanto non richiesta.

**Quesito n. 107**

Cauzione provvisoria

Si chiede conferma che la cauzione provvisoria già emessa per la prima scadenza di gara (12 ottobre u.s.) venga accettata con l'aggiunta di un'appendice con i nuovi termini di gara.

Risposta quesito n. 107

Si conferma che viene accettata un'appendice.

Quesito n. 108

Chiarimenti: quesiti n. 9 e n. 26:

Nei Chiarimenti ai quesiti 9 e 26 si chiarisce il processo a monte del Diritto di recesso citato a p. 15 del Capitolato: consegna del DM all'Azienda sanitaria, il collaudo funzionale (entro 30 gg dalla consegna) e fatturazione del DM entro 60 gg solari dalla consegna; ne discende che il DM sarà posizionato sul paziente nel periodo (30 gg) tra il collaudo e la sua fatturazione.

In base a quanto descritto sopra si chiedono i seguenti chiarimenti:

All'art. 11 - Schema accordo quadro, si parla di collaudo a carico delle Aziende sanitarie (si suppone in ingegneria clinica) e al punto 7 p. 15 del Capitolato tecnico, nuovamente di collaudo ma carico del centro prescrittore: si deve intendere che quanto verrà svolto nel centro prescrittore sarà la "messa in servizio" del DM e non il collaudo funzionale operato dalle Aziende Sanitarie?

Di conseguenza i 60 gg per la fatturazione decorrono dal collaudo funzionale operato dall'ingegneria clinica dell'azienda sanitaria o dalla messa in servizio svolta dal centro prescrittore?

Risposta quesito n. 108

Come già precisato in occasione di precedenti quesiti, per collaudo si intende, ai fini contrattuali, quello effettuato dal centro prescrittore, ovvero la effettiva applicazione e messa in funzione del dispositivo sul paziente. Entro i 90 giorni successivi a tale data, l'Azienda Sanitaria si riserva di esercitare il proprio diritto di recesso per esigenze cliniche.

Tale collaudo rileva al fine dell'operatività della clausola di recesso.

Quanto alla fatturazione e al pagamento, come già precisato in risposta a precedenti quesiti "il dispositivo posizionato sul paziente e collaudato sarà regolarmente pagato entro massimo 60 giorni solari dalla sua consegna".

Il RUP di gara

Dott.ssa Sandra Zuzzi